

**Guida alle principali misure di interesse per le imprese industriali del
Decreto Legge “Rilancio”**

MISURE ECONOMICHE

26 maggio 2020

Misure economiche

Contributo a fondo perduto

I beneficiari del contributo ex art 25 del decreto sono i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, la cui attività non risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza, **con un fatturato 2019 inferiore a € 5 milioni**, ad esclusione degli enti pubblici (art. 74 Tuir) e degli intermediari finanziari.

La condizione per accedere al beneficio è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La misura del contributo si calcola sull'ammontare della riduzione dei ricavi di aprile 2020 su aprile 2019 (con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) ed è pari a:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a € 400 mila
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra € 400 mila e € 1 milione
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra € 1 milione e € 5 milioni

Per fruire del contributo è necessario inviare un'istanza all'Agenzia delle Entrate in via telematica da presentare entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia da sottoporre a verifica da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di presentazione dell'istanza saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ed il contributo sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas e sull'energia

La norma prevede all'art. 129 che le rate di acconto mensili relative al periodo da maggio a settembre 2020 sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi degli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Le rate in acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica sono calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente.

In considerazione del forte calo dei consumi di energia e gas che si registreranno a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma mira a favorire le imprese tramite la riduzione delle rate di acconto da versare.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per le utenze non domestiche allacciate in Bassa Tensione, l'articolo 30 prevede la riduzione degli oneri fissi relativi alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Le bollette di fornitura di energia elettrica sono composte da una parte variabile, legata all'energia consumata, e una parte fissa, fortemente correlata alla potenza prelevata, misurata in KW. La misura prevede che per tre mesi (maggio, giugno e luglio 2020), per le utenze non domestiche allacciate in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga una riduzione della spesa tramite l'applicazione di un livello di potenza disponibile fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

La norma ha impatto sulle sole imprese che hanno un contratto di fornitura di energia elettrica in Bassa Tensione. Nel decreto non sono previsti interventi a favore delle utenze in Media e Alta Tensione.

Contributi e credito d'imposta per l'adeguamento dei locali, la sanificazione e l'acquisto di DPI

Per favorire l'attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento del Covid-19, all'art. 95 vengono previsti interventi straordinari, con uno stanziamento di 403 milioni di euro, destinati alle imprese che hanno introdotto dal 17 marzo nei luoghi di lavoro interventi per ridurre il rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature e dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori ed anche riguardo agli utenti o addetti esterni, dispositivi per la sanificazione e strumenti di controllo degli accessi, dispositivi e altri strumenti di protezione individuale (art. 95).

L'erogazione dei contributi è affidata a Invitalia S.p.A., sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'INAIL, con le seguenti modulazioni: euro 15.000 max per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 max per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 max per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica, sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili e sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

È inoltre previsto un credito d'imposta (art. 125) per le spese sostenute da imprese, enti non commerciali, esercenti arte e professioni, per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito di imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 e spetta fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito è cedibile e bancabile.

Con questo articolo viene disposta l'abrogazione del credito sanificazione di cui all'articolo 64 de DL Cura Italia e dell'articolo 30 del DL Liquidità che estendeva la disciplina del credito anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Con l'art. 120 viene disposto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un max di 80.000 euro a sostegno degli operatori con attività aperte al pubblico (es. alberghi, teatri, cinema, bar, ristoranti, ecc.) nonché alle associazioni, fondazioni e altri enti privati. Tra tali interventi rientrano anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

L'attuazione della misura dell'art. 95 prevede la revoca del bando ISI INAIL 2019.

Per l'attuazione della misura del credito d'imposta prevista sia dall'art. 120 che 125 è necessario attendere un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge.

12 mld per pagamenti debiti PA

Sarà costituito un Fondo **denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili"**, con una dotazione di **12.000 milioni di euro per il 2020** per concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili (art. 115 e 116).

Il Fondo, sarà articolato in due Sezioni per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome:

- per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, con **dotazione di 8.000 milioni di euro** (di cui 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome).
- per debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale **con una dotazione di 4.000 milioni di euro.**

La gestione delle due Sezioni del Fondo sarà affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una **convenzione** da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Nella convenzione saranno definiti i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo.

Le regioni, province autonome ed enti locali che in caso di carenza di liquidità non possono far fronte ai pagamenti dei **debiti certi liquidi ed esigibili** maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a **somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali**, possono chiedere, tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione.

L'anticipazione consente di accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

